
INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI E SULLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI
Art. 4 - comma 1 DL 148/2017 – COLLEGATO FISCALE LEGGE DI BILANCIO 2018

FINALITA'

Sostenere le imprese che investono in pubblicità.

BENEFICIARI

- **Imprese o lavoratori autonomi** (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico)
- **Enti non commerciali**

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui **valore complessivo superi di almeno l'1% gli investimenti effettuati nell'anno precedente** sugli stessi mezzi d'informazione (stampa e radio-televisione).

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale il beneficio è richiesto o che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti incrementali ammessi al credito d'imposta sono quelli riferiti all'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali**, effettuati esclusivamente su **giornali quotidiani e periodici**, editi in formato cartaceo o digitale¹ ovvero nell'ambito della programmazione di **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il **Registro degli operatori di comunicazione** di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e su giornali iscritti presso il competente **Tribunale**, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il menzionato **Registro degli operatori di comunicazione** e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono considerati incrementali gli investimenti il cui valore superi di almeno **l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente**².

SPESE AGEVOLABILI

- **2017**: investimenti pubblicitari incrementali effettuati dal **24.06.2017** al **31.12.2017** sulla **stampa quotidiana e periodica** (locale e nazionale) **anche on-line** rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente
- **dal 2018**: investimenti pubblicitari incrementali **effettuati** sulla **stampa** quotidiana e periodica (locale e nazionale) **anche on-line**, nonché sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali, rispetto all'anno precedente.

¹ Con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70,

² Il requisito incrementale è riferito anche al complesso degli investimenti effettuati sui mezzi d'informazione ammissibili (senza distinzione di tipologia).

Le spese per gli investimenti si considerano **sostenute** secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'**art. 109 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917**, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

Sono escluse: le **televendite**, servizi di **pronostici, giochi o scommesse** con vincite di denaro, di **messaggeria vocale o chat-line** con servizi a sovrapprezzo.

Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le **spese per l'acquisto di pubblicità** sono ammissibili **al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione** e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

AGEVOLAZIONE

Credito d'imposta pari al **75%** del **valore incrementale** degli investimenti effettuati (elevato al **90%** nel caso di **PMI e di Start up innovative**³) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione (stampa e radio-televisione), l'**incremento** relativo all'investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d'imposta è **calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi**, previa verifica della condizione che l'investimento nel suo complesso superi quello dell'anno precedente di un importo pari ad almeno l'1%.

Il **credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello domandato**, qualora l'ammontare totale delle richieste superi quello delle risorse stanziato⁴.

L'**effettuazione delle spese** deve risultare da apposita **attestazione** rilasciata dai **Centri di Assistenza Fiscale**⁵ legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la **revisione legale dei conti**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DL 241/1997, solo a seguito **provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri**, successivo all'invio da parte dell'impresa, mediante la piattaforma di presentazione, dei **dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati**.

Il beneficio **non è cumulabile** con altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

TEMPISTICHE E PROCEDURE

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso **dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno**, presentano un'apposita **comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate** con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione, in caso di insufficienza delle risorse, della **percentuale provvisoria di riparto e l'importo teoricamente fruibile** da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento. **L'ammontare del credito effettivamente fruibile**, dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati, è disposto con **provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria** pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

³ La concessione della maggiorazione è subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75 per cento.

⁴ Poiché le risorse disponibili sono distintamente previste per gli investimenti sulla stampa e per quelli radio-televisivi, in caso di esubero delle richieste, è quindi possibile che la porzione di agevolazione riconosciuta allo stesso richiedente sia differente per le due tipologie di investimento.

⁵ Di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che dovranno essere **trasmessi dai richiedenti** con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione.

Il credito d'imposta **va indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo⁶.

Per gli **investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017 e nell'anno 2018**, le domande di ammissione al beneficio (comunicazione telematica) saranno presentabili, in modo separato, **dal 22 settembre al 22 ottobre 2018**.

CONTROLLI E REVOCHE

L'Agenzia delle Entrate e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all'effettivo possesso dei requisiti che condizionano l'ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l'indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

STANZIAMENTO

Per gli anni **2017 e 2018 € 62.500.000** di cui:

- **50 milioni per gli investimenti sulla stampa** (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- **12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive**.

Nel caso in cui le richieste siano superiori ai fondi stanziati si provvederà ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto (cosiddetto "Riparto").

Per gli anni successivi, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, con avviso da pubblicare, **entro la metà di febbraio** di ciascun anno, in Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito istituzionale, a comunicare le risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione.

Info: commerciale@cofiter.it

⁶ I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.